

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO UBICATO IN VIA
AL CAMPO SPORTIVO
SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno duemila venticinque, addì del mese di , presso la sede del Comune di Malesco sono presenti:

Per una Parte

Il , nato ail , domiciliato per le sue funzioni in Malesco, presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malesco, con sede in Malesco - Via C. Mellerio n.54 - C.F. 00425540036 in qualità di , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed in forza del vigente Regolamento dei contratti e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, d'ora in poi denominato "Comune";

Per l'altra Parte

la/il Sig.ra/Sig. , nato ail , residente in , domiciliato per le sue funzioni in , il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della , con sede in , CF , P.IVA, in qualità di e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di... che rappresenta, d'ora in poi denominato anche "Concessionario".

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. del il Responsabile del servizio tecnico ha avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse....., ai fini della concessione dell'impianto sportivo – campi da calcio nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione G.C. n. del ;
- con Determinazione n. del il Responsabile del servizio tecnico ha approvato l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo – Campi da Calcio più sopra individuato all'Associazione a far data dalla stipula della presente convenzione e per anni cinque;

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Malesco affida a , che accetta, la conduzione e gestione dell'impianto sportivo di cui in premessa.

In particolare il Comune affida al Concessionario le seguenti strutture, d'ora in poi definite "Impianto", consistenti in:

- impianto sportivo ubicato in Via al Campo Sportivo, così composto:
 - n.1 campo da calcio;
 - n. 1 campo polifunzionale Basket, Calcetto, Pallavolo;
 - n. 1 spogliatoio con servizi igienici e deposito attrezzi;

Il Concessionario accetta la concessione dell'impianto sportivo – campi da calcio di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione ed alle condizioni tutte risultanti dalla determinazione n. __ del ____ .

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione viene stabilita in anni CINQUE decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.
2. Allo scadere della Concessione l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Concessionario.
3. L'attività dovrà avere inizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente.
4. Il Comune, in vigenza della concessione, si riserva la facoltà di escludere od aggiungere, con ridefinizione dei rispettivi oneri, una o più strutture identificate e descritte all'art.1, dall'oggetto della presente convenzione per superiori ragioni di pubblico interesse, nonché di dichiarare la decadenza del Concessionario nei casi di cui al successivo art.23 o di avvalersi della risoluzione di diritto nei casi di cui al successivo art.24.
5. Alla scadenza della gestione, l'impianto, unitamente alle attrezzature ed ai servizi di proprietà comunale così come descritti al precedente art.1, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto in cui sono stati rilevati al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso e con le eventuali opere di miglioria e/o manutenzione ordinaria, debitamente autorizzate dal Comune, che fossero state effettuate nel periodo di vigenza della presente Convenzione.
6. In caso di ritardata riconsegna, si conviene inoltre che il Concessionario versi una penale di € 100,00 (cento) giornaliera per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.
7. Delle operazioni di consegna e riconsegna è redatto apposito verbale in contraddittorio fra le parti.
8. Alla scadenza della convenzione il Concessionario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa del bene né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso; inoltre i locali oggetto della convenzione stessa dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà della Amministrazione.
9. Qualora il Concessionario, a convenzione scaduta, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito formale dell'Amministrazione con preavviso minimo di cinque giorni, tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto diverranno irreversibilmente di proprietà del Comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno, gravando le eventuali spese, per trasloco in altro luogo, pulizia o smaltimento a rifiuto di detti materiali, sulla fideiussione a garanzia o sul deposito cauzionale.

ART.3 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della concessione, a carico del Concessionario sono tutti gli oneri derivanti da:
 - a. completo funzionamento degli impianti sportivi;
 - b. attività svolte da terzi all'interno degli impianti;
 - c. pulizia degli impianti;
 - d. custodia;
 - e. manutenzione ordinaria dello stabile, del campo di calcio, del campo polivalente, delle aree libere ed al verde circostante ad esso pertinenti;
 - f. manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
 - g. manutenzione ordinaria del manto erboso del campo di calcio;
 - h. spese per energia elettrica, servizio idrico, riscaldamento, telefoniche;come dettagliati nel successivo comma 2.
2. Fanno carico al Concessionario, ai fini di una buona conservazione dell'Impianto sportivo oggetto della presente convenzione i seguenti adempimenti:
 - a) sorveglianza, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo giornaliero di utilizzo dell'impianto;

- b) accurata pulizia dell'impianto sia nelle aree interne sia nelle aree esterne (a titolo indicativo e non esaustivo, ad esempio: campo, tribune, servizi igienici e docce), dopo l'utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);
- c) accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento e delle altre utenze, fornitura dell'acqua calda per le docce in occasione di ogni utilizzo nei casi di cui alla precedente lettera a);
- d) divieto di svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
- e) garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza sugli utenti dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli utenti medesimi ed agli estranei;
- f) intestare a proprio carico le utenze, accollandosi i consumi tutti di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e di ogni altra utenza, provvedendo puntualmente al pagamento dei relativi corrispettivi;
- g) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti dell'impianto non sub affidino a terzi l'utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l'esercizio;
- h) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi;
- i) garantire l'utilizzo dell'impianto, in conformità alla sua destinazione d'uso, secondo un apposito Calendario di attività;
- j) nominare un referente responsabile della concessione;
- k) garantire l'accesso all'impianto oggetto della presente convenzione solo a persone autorizzate che non arrechino danni alle strutture;
- l) comunicare annualmente, all'inizio di ciascun anno di gestione, le tariffe da applicare per il nuovo anno per lo svolgimento delle attività, che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale;
- m) agevolare la collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con le scuole per l'organizzazione di attività ricreativo-sportive, al fine di assicurare un efficiente utilizzo dell'impianto;
- n) obbligo di richiesta di Nulla Osta comunale per ogni affissione pubblicitaria e/o volantini da apporre presso la struttura oggetto di concessione;
- o) obbligo di dotarsi e di mantenere attiva, per tutta la durata del rapporto contrattuale, apposita Polizza assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) e RCO (Responsabilità civile oggetti), il cui massimale unico - singola persona e materiali - non dovrà essere inferiore ad € 2.500.000,00= (euro duemilionicinquecentomila/00=), consentendo al Comune di rivalersi, all'occorrenza, sulla suddetta polizza di assicurazione mediante surrogazione della stessa. Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa. Al momento della stipula della convenzione, la Ditta affidataria dovrà produrre la suddetta Polizza assicurativa come su richiesta;
- p) obbligo del rispetto della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro e mafie" e ss.mm.ii.

3. A garanzia dell'assolvimento degli obblighi previsti nella presente convenzione, nella determinazione di aggiudicazione e negli atti di gara, l'affidatario ha prestato deposito cauzionale/polizza fidejussoria dell'importo di € 500,00.

4. E' assolutamente escluso ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi dell'impianto sportivo quindi dei locali, delle attrezzature, dei beni mobili tutti costituenti oggetto della presente convenzione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione.

ART. 4 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

1. I lavori di pulizia dell'area e delle attrezzature componenti gli impianti sportivi saranno svolti con modalità determinate dal Concessionario, con attrezzature e prodotti idonei.
2. Il Concessionario deve comunque mantenere tutte le parti delle strutture e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti.
3. Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri capitali, con proprie attrezzature per la normale manutenzione, mediante l'organizzazione del Concessionario e a suo rischio.
4. Sono a carico del Concessionario tutti i materiali occorrenti per la pulizia e l'igiene dei locali: quali ad esempio: detersivi, deodoranti, disinfettanti ecc.

ART. 5 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il gestore deve provvedere alla regolare custodia degli impianti assicurando una presenza costante durante i periodi di attività e dando la possibilità di reperire uno o più responsabili in caso d'emergenza.
2. In caso di manifestazioni di qualsiasi natura (sportive, culturali ecc) che avvengano sia in giorno feriale che festivo, in qualunque mese dell'anno dovrà essere assicurato il servizio di custodia e pulizia.
3. Il concessionario dovrà inoltre verificare l'assenza di danni alle strutture ed alle attrezzature con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora vi fossero, agli uffici comunali competenti.
4. Il servizio di custodia avendo anche caratteristiche di reperibilità, comporta la disponibilità di pronto intervento dell'incaricato su richiesta di quest'Amministrazione Comunale al numero telefonico che dovrà essere notiziato alla firma della presente convenzione.

ART. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. Il soggetto affidatario dovrà a propria cura e spese:
 - a) nominare un responsabile della sicurezza che dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti;
 - b) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente convenzione;
 - c) predisporre un Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto;
 - e) adempiere a tutte le vigenti normative in materia di sicurezza;
 - f) limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
2. Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a:
 - a) segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'Ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia;
 - b) escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

ART.7 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Al Concessionario compete la manutenzione ordinaria delle strutture sportive, degli impianti tecnologici e delle attrezzature, ivi compresi gli spazi a verde e comunque di pertinenza dell'immobile.
2. Per manutenzione ordinaria si intende quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi, le attrezzature e le strutture sportive in condizioni di efficienza, come da allegata tabella "A".

3. Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

ART.8 MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO

Il Concessionario si assume gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del manto erboso del campo di calcio previa fornitura e posa di terra per ripristino superficie e delle aree verdi adiacenti provvedendoVi con attrezzature di sua proprietà.

ART.9 PERSONALE

1. Il Concessionario dovrà assicurare il servizio e il funzionamento delle strutture con proprio personale e/o organizzazione.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente e/o utilizzato per il funzionamento delle strutture sono a carico del Concessionario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART.10 RESPONSABILITA'

1. Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, nell'ambito della gestione del servizio. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose, a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune di Malesco da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.
2. Il Concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni di proprietà comunale che venissero danneggiati da personale addetto alle pulizie e alla custodia.

ART.11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria dell'immobile nel suo complesso compete al Comune di Malesco. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti delle strutture.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno concordati annualmente con il concessionario. L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio attuerà gli interventi che riterrà più opportuni e realizzabili in relazione alle possibilità finanziarie.
3. L'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del Concessionario nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte della ditta stessa o di terzi fornitori.

ART.12 NUOVE OPERE ED IMPIANTI. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE MIGLIORIE APPORTATE

1. Ogni modifica o aggiunta o miglioria apportata dal Concessionario ai beni immobili o mobili oggetto della concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. In ogni caso, le migliorie apportate, come i beni stabilmente incorporati nell'impianto e nello spazio affidato, saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al concessionario indennizzo o rimborso alcuno.
3. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in pristino a spese del Concessionario.

4. Resta inteso che per eventuali migliorie apportate il Concessionario non potrà pretendere a nessun titolo alcun indennizzo o rimborso dal Comune.

5. In ogni caso il Comune si riserva di realizzare nuove opere ed impianti anche mediante affidamento a soggetti terzi, che saranno da intendere affidati automaticamente alla gestione del soggetto concessionario.

ART.13 ASSICURAZIONE

1. Il concessionario si impegna a non chiedere risarcimento per danni derivanti da eventuali chiusure dovute a lavori del complesso sportivo oggetto della presente convenzione.

2. Nessuna responsabilità potrà ascrivarsi al Concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del Concessionario il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per la conduzione degli immobili in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale. Il Concessionario manleva, altresì, il Comune di Malesco da ogni responsabilità per danni e molestie a persone e a cose, causate e/o derivanti dal godimento dei beni di cui sopra ivi compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi. A tal fine il Concessionario è obbligato a stipulare apposita Polizza assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) e RCO (Responsabilità civile oggetti), il cui massimale unico - singola persona e materiali - non dovrà essere inferiore ad € 2.500.000,00= (euro duemilionicinquecentomila/00=), da mantenersi attiva per tutta la durata dell'affidamento. Copia della predetta Polizza dovrà essere trasmessa al Comune al momento della stipula della convenzione.

3. Eventuali coperture assicurative per furto e incendio, a carico del soggetto organizzatore, in occasione di manifestazioni particolari, saranno convenute caso per caso.

4. Sono a totale carico del Concessionario le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà del Comune o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l'uso degli impianti sportivi.

ART.14 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Al Concessionario spetta l'organizzazione dell'utilizzo delle strutture da parte di enti, Associazioni o privati che ne facciano richiesta con la redazione di apposito calendario.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al competente ufficio comunale, a richiesta del Comune, copia del calendario, dando tempestiva notizia di ogni utilizzo degli impianti.

ART.15 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Il Concessionario si impegna a garantire che l'utilizzo degli impianti sia prevalentemente di natura sportiva, sociale e ricreativa ed a rispettare le direttive che in tal senso riceverà dall'Amministrazione Comunale.

2. L'utilizzo degli impianti per manifestazioni è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nella misura in cui non compromettano l'utilizzo sportivo dell'impianto, o possano danneggiare anche in parte il terreno del campo da calcio o le strutture.

ART.16 TARIFFE - INTROITI

1. Gli introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture spettano interamente al concessionario. Le tariffe suddette sono determinate dal concessionario ed approvate dalla Giunta Comunale.

2. Il concessionario dovrà consentire alle Associazioni Sportive della Valle Vigezzo ed ai residenti di Malesco il libero accesso e l'utilizzo gratuito del campo polivalente pallacanestro-pallavolo.

ART.17 UTILIZZO CAMPO DA CALCIO – ATTERRAGGI

1. Il campo da calcio è adibito a sito di atterraggio emergenziale per voli di forze dell'ordine e/o protezione civile; per tale utilizzo non è previsto alcun preavviso. Il concessionario con la

sottoscrizione della presente convenzione prende atto della destinazione di cui al presente articolo e assume formale impegno a garantirla senza eccezioni e impedimenti.

ART.18 UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MALESCO

1. Il Comune di Malesco riserva a sé stesso, per manifestazioni organizzate in proprio o patrocinate, l'utilizzo gratuito dell'area campo sportivo e del campo polivalente.
2. Il Comune si impegna ad informare la Concessionaria con preavviso di almeno 15 gg. e comunque concordandone la data in modo che l'attività già stabilita dalla Concessionaria non abbia a riceverne danno, ad eccezione degli atterraggi di elicotteri delle Forze dell'ordine e della Protezione Civile.

ART.19 PUBBLICITA'

- 1.La Concessionaria gestirà a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle prescrizioni tecniche che dovranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente ufficio.
- 2.Le Società utilizzatrici potranno esporre, in spazi concordati con il concessionario, materiale pubblicitario di loro interesse nel corso delle manifestazioni da loro organizzate e per la sola durata delle stesse, nel rispetto di eventuali diritti esistenti, riconoscendo al Concessionario una parte degli importi introitati
- 3.Nel caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, il Comune di Malesco potrà provvedere liberamente e senza alcun onere ad ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto.

ART.20 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di esercizio di attività sportiva.

ART.21 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici e organi competenti atti ad accertare:

- a) il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- b) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza
- c) la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico

ART.22 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell'attività senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni. In caso di mutamento di ragione sociale del Concessionario la Giunta Comunale dovrà esprimere il gradimento verso l'avente causa.

ART.23 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione, qualora:
 - a) il Concessionario non assuma il servizio entro i termini e nei modi stabiliti;
 - b) l'impianto resti inutilizzato per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, o anche non consecutivi, nel periodo da giugno ad agosto di ciascuna annualità;
 - c) non vengano puntualmente rispettate le prescrizioni previste dalle norme in vigore, dai regolamenti comunali e dalla presente convenzione;

d) per abituale carenza e/o negligenza nell'espletamento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate al Concessionario, compromettano i servizi stessi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2. Allorché venga posto in essere il provvedimento di decadenza il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto tutto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine fissato dal Comune, non inferiore a giorni quindici dalla ricezione della pronuncia di decadenza.

3. Il Comune, prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo, invita il Concessionario a presentare le proprie osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.

ART.24 RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune in caso di gravi o reiterate inadempienze contrattuali, secondo le normative vigenti si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, in danno al concessionario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.

2. Costituiscono espressamente motivi di risoluzione di diritto della convenzione gli inadempimenti del Concessionario, di seguito esposti:

a) utilizzo degli impianti o di parti di essi in modo non conforme a quello previsto nella presente convenzione;

b) cessione totale o parziale, della presente convenzione;

c) apertura, nei confronti del concessionario, di procedure concorsuali, fallimentari, o di liquidazione o scioglimento se trattasi di società, oppure altre cause di decadenza previste dalle norme in vigore;

e) sopravvenuta carenza dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023;

f) mancata stipulazione della Polizza assicurativa prevista della presente convenzione;

g) caso di grave e reiterata inadempienza, già oggetto di precedente contestazione, attestata dal responsabile del Servizio competente;

h) Il mancato rispetto degli adempimenti e delle procedure di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

i) Mancata ricostituzione del deposito cauzionale o polizza fidejussoria a garanzia del corretto rispetto degli obblighi previsti nella presente Convenzione, in caso di applicazione di penalità.

ART.25 PENALITÀ

1. Le penalità per le infrazioni agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, risultanti dal verbale del funzionario incaricato e eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell'utenza, sono irrogate dal Comune in misura variabile fra Euro 50,00= ed Euro 500,00= rapportata alla gravità dell'inadempienza.

2. In tali casi il Comune prima di emettere i provvedimenti sfavorevoli di cui al presente articolo invita il Concessionario a presentare le sue osservazioni e/o controdeduzioni entro dieci giorni alla comunicazione.

ART.26 RECESSO

1. In caso di comprovati motivi di interesse pubblico, ivi inclusa l'opportunità, la convenienza o la necessità di sottoporre l'impianto sportivo ad interventi di ristrutturazione, completamento o riconversione, il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dalla concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o indennizzi di sorta.

2. Il Comune comunica l'intenzione di recedere con preavviso di novanta giorni dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione, a meno che l'urgenza di provvedere non sia incompatibile con il rispetto di tali termini.

3. Il Comune, inoltre, potrà sospendere in qualsiasi momento la concessione dell'impianto qualora vi sia comprovata urgenza di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, o comunque tutte le volte che subentrino motivate esigenze di interesse pubblico.
4. Il Concessionario potrà recedere dalla presente convenzione prima della sua naturale scadenza, previo avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso il contributo annuale sarà erogato dal Comune in misura proporzionale al periodo di utilizzo degli impianti.
5. Nel caso di eventi calamitosi, l'impianto potrà essere requisito dal Comune per l'intera durata dell'emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o indennizzo di sorta.

ART.27 INAGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

1. Il Concessionario rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria, qualora l'attività sportiva e ricreativa dovesse essere interrotta o sospesa in virtù dell'inagibilità della struttura da qualsiasi causa determinata.

ART.28 CONTROVERSIE

2. Per quanto non previsto ed espressamente pattuito le parti si rifanno alle vigenti norme del Codice Civile, stabilendo altresì che qualsiasi controversia che non possa essere risolta in via bonaria sarà devoluta al competente Foro di Verbania.

ART.29 SPESE

1. Tutte le spese relative alla stipula della convenzione (bolli, copie, diritti) restano a carico del Concessionario.
2. Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 30 NORMA TRANSITORIA FINALE

Il concessionario, oltre a quanto previsto dal presente schema di convenzione, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

ALLEGATO - TABELLA "A"

ELENCO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Ricambio delle lampade di ogni tipo e potenza ed in ogni locale comprese quelle dell'impianto di illuminazione del campo di calcio, con fornitura manodopera specializzata, eventuali attrezzature e ponteggi necessari;
2. Sostituzione di elementi elettrici di modesta entità quali interruttori, prese, portalampade, con le verifiche periodiche messa a terra stato dei quadri elettrici in quanto per questi interventi è previsto l'obbligo di un contratto di manutenzione con elettricista abilitato, l'onere sarà a carico del Comune di Malesco;
3. Sostituzione di maniglie, serrature, chiudi porta a molla o a pompa oleodinamica, vetri deteriorati o non funzionanti;
4. Manutenzione dei pavimenti e pareti in piastrelle con sostituzione di elementi deteriorati;
5. Riparazioni idrauliche quali sostituzione di rubinetti, saracinesche, valvole di intercettazione ed ogni altro elemento intercettatore d'acqua;
6. Riparazioni dell'impianto di riscaldamento e caldaie;
7. Piccole tinteggiature o verniciature di pareti, serramenti e ringhiere;
8. Manutenzione periodica di tutte le suppellettili ed arredi in generale oltre a piccoli ritocchi di verniciatura e tinteggiatura
9. Manutenzione del verde consistente in rasatura, rullatura ed irrigazione del manto erboso del campo di calcio, potature piante e taglio periodico dei prati di pertinenza dell'impianto sportivo
10. Fornitura e posa terra per ripristino superficie campo di calcio.

Onde consentire un controllo efficace sugli interventi di manutenzione a carico della Concessionaria, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare attraverso i propri tecnici, periodici sopralluoghi di verifica con cadenza mensile in contraddittorio con il titolare.

All'inizio della gestione verrà effettuato sopralluogo congiunto per verificare lo stato di fatto dell'impianto.